

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI VAL MARA E

LA SOCIETÀ NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUGANO SA

Fra

il **Comune di Val Mara**

rappresentato dal proprio Municipio
(in seguito detto anche Comune)

per una parte,

e

la **Società Navigazione del Lago di Lugano SA**

(in seguito detta anche SNL)
rappresentata dal suo Presidente

per l'altra parte,

Premesso che:

- A) Il Comune di Val Mara è proprietario del fondo al mappale no. 249 RFD, quartiere di Maroggia.
- B) Nell'ambito della politica di promozione di utilizzo del servizio pubblico il Comune di Val Mara intende procedere alla costruzione di una infrastruttura portuale al fine di permettere l'attracco delle motonavi della Società Navigazione del lago di Lugano SA, questo nell'ambito delle sue attività di esercizio di navigazione sul lago di Lugano regolate dalla relativa concessione federale del 23 dicembre 2016 che scadrà il 31 dicembre 2026.
- C) La realizzazione delle predette infrastrutture (passerella fissa e pontile) è quella desumibile nell'incarto prodotto nella domanda di costruzione del 23 aprile 2018, completato un'ultima volta il 17 marzo 2022, che dispone del relativo titolo autorizzativo rilasciato dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT) come alla decisione del 31 maggio 2022 (numero d'affare UFT: 411.1-38-2018/0218).
- D) Il Cantone Ticino con autorizzazione demaniale n. 2.007-0335 concede l'uso speciale per l'occupazione di 37 mq a lago per l'attracco di motonavi sul mapp. 319 (lago

ceresio) RFD di Maroggia, in corrispondenza del mapp. 249 RFD di Maroggia.

E) Mediante la presente convenzione le parti intendono regolare gli aspetti finanziari derivanti dall'esecuzione e di manutenzione delle infrastrutture, della loro gestione, compresa la garanzia del servizio all'utenza anche in termini di durata del servizio.

Ciò premesso, richiamato l'art. 193a. della Legge Organica comunale e ogni altra norma o disposizione in concreto applicabili

si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Scopo.

1.1

La convenzione in oggetto ha come scopo quello che SNL assicuri, nell'ambito delle sue prestazioni di navigazione, la sosta dei battelli a Val Mara, specificatamente alla stazione denominata "Maroggia Lago" durante l'intero periodo del presente accordo, compatibilmente con il rispetto del piano "orari, coincidenze/corse di linea" soggette alla concessione federale pubblicato nell'orario ufficiale di SNL. SNL è libera a propria discrezione e in base alle direttive UFT di definire la pianificazione oraria e la conseguenza sosta al pontile di Val Mara senza che ciò possa generare alcun tipo di pretesa da parte del Comune, fatto salvo l'obbligo di garantire il servizio secondo gli scopi della presente convenzione.

1.2

Le prestazioni di servizio sono intese per le corse regolari di linea. A mente della Convenzione fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano del 2 dicembre 1992, per il trasporto regolare di linea si intendono anche le corse effettuate da SNL fuori dall'orario e dalle rotte abituali. Di principio, le navi svolgenti corse con rotte e orario abituali hanno la precedenza all'attracco in caso di arrivo contestuale. In ogni caso sono fatte salve le normative applicabili in tale ambito.

Art. 2 – Oggetto.

Visto lo scopo prefissato di cui all'art. 1, il Comune di Val Mara concede a titolo gratuito a SNL l'utilizzo del pontile di attracco e delle sue infrastrutture che saranno realizzate sul fondo al mapp. 249 RFD quartiere di Maroggia, tenuto anche conto dell'autorizzazione demaniale n. 2.007-0335 (cfr. punto D).

Art. 3 – Realizzazione dell’infrastruttura.

3.1

SNL si incarica di assicurare direttamente la costruzione dell’infrastruttura portuale nei modi indicati nel relativo progetto approvato (cfr. punto C) e della sua messa in esercizio, compreso il collaudo.

3.2

In tale ambito SNL a proprio insindacabile giudizio ha facoltà di affidare l’esecuzione totale o parziale delle opere connesse alla presente convenzione (compresa la direzione lavori) ad una o più Società appartenenti al proprio Gruppo così come a professionisti terzi, assumendosi i costi e le responsabilità di una esecuzione a regola d’arte e integralmente rispettosa del titolo autorizzativo rilasciato. Si prende atto che SNL, mediante autocertificazione del 19 luglio 2022, ha dichiarato di non essere una Società assoggettata alla Legge sulle commesse pubbliche.

Art. 4 – Gestione dell’infrastruttura.

4.1.

La gestione ordinaria dell’infrastruttura portuale, durante la durata della presente convenzione, è di competenza di SNL che si assume integralmente i costi di manutenzione. Resta inteso che ogni manutenzione straordinaria è di competenza del Comune così come gli interventi di miglioramento o ampliamento.

4.2

SNL si impegna a dar seguito attivamente alla procedura di informazione pubblica all’utenza in riguardo all’offerta di trasporto, questo in collaborazione con il Municipio di Val Mara.

Art. 5 – Costi di realizzazione.

5.1.

I costi di realizzazione dell’opera sono preventivati in CHF 197'304.45 (Iva Escl.) e meglio come al documento del 22 giugno 2022 che si richiama integralmente agli atti.

5.2

Alla conclusione dell’opera e successivamente all’avvenuto collaudo SNL provvederà a produrre al Municipio di Val Mara il consuntivo dei costi comprensivo della relativa documentazione. Il Municipio avrà facoltà di accedere a tutti gli atti che ne derivano dietro semplice richiesta.

Art. 6 – Rimborso del finanziamento.

6.1.

Il Comune di Val Mara si impegna rimborsare integralmente a SNL i costi derivanti dall'esecuzione dell'opera desunti dal relativo Consuntivo finanziario, tenendo conto di quanto regolato dall'art. 8.

6.2

Il rimborso avverrà mediante il versamento in 5 rate annuali, ritenuto che l'importo complessivo a consuntivo non potrà superare il costo preventivato in CHF 197'304.45 (Iva Escl).

6.3.

Il versamento della prima rata sarà assicurato entro 30 giorni dalla effettiva messa a disposizione del servizio di navigazione all'utenza secondo gli scopi del presente accordo.

Le successive 4 rate di pari importo saranno versate entro il 30 giugno di ogni anno, ritenuto che l'ultima sarà eventualmente comprensiva del conguaglio regolato dal punto 6.2.

Art. 7 – Proprietà.

Il Comune rimane l'unico proprietario dell'infrastruttura.

Art. 8 – Sospensione o annullamento in materia di rimborso dei costi.

L'impegno del Comune in riguardo al rimborso dei costi di realizzazione in precedenza regolato, sarà sospeso o annullato dietro semplice comunicazione del Municipio qualora SNL non dovesse garantire continuità in riguardo alle prestazioni di cui all'art. 1. del presente accordo durante l'intero periodo di validità della presente convenzione.

L'impegno al rimborso continua a sussistere anche nell'ipotesi in cui SNL, per cause di forza maggiore a lei non imputabili e/o per decisioni delle autorità, sarà costretta a ridurre o ad interrompere temporaneamente il servizio e dunque impossibilitata a rispettare integralmente lo scopo del presente accordo.

Tuttavia nell'ipotesi che SNL nel periodo ininterrotto di almeno una stagione turistica non dovesse inserire "Maroggia Lago" nel piano orario per cause a lei imputabili l'importo dovuto per la stagione di riferimento sarà sospeso o annullato dietro semplice e incontestabile comunicazione del Municipio.

In presenza di divieti o restrizioni nello svolgimento dell'attività di SNL da parte delle autorità comunali, cantonale e/o federale (a titolo di esempio: restrizioni per questioni sanitarie) SNL sarà legittimata a ridurre o a interrompere l'operatività e ciò non costituirà una violazione della presente convenzione.

Art. 9 – Sospensione delle corse per condizioni meteorologiche avverse.

In presenza di condizioni atmosferiche non idonee alla navigazione che potrebbero compromettere la sicurezza del personale, dei passeggeri e dei mezzi in dotazione, SNL – mediante semplice avviso alla Cancelleria comunale - ha facoltà autonoma di sospendere le corse. In queste evenienze non sono dati i presupposti di violazione della presente convenzione.

Art. 10 – Trapasso obblighi.

SNL si impegna a trapassare gli obblighi posti a suo carico con la presente convenzione ad eventuali altre Società o Enti che dovessero rilevarne l'attività.

Art. 11 – Entrata in vigore, durata, validità, disdetta.

11.1

La presente convenzione entrerà in vigore con la sottoscrizione delle parti, riservata la ratifica della Sezione Enti Locali.

11.2

La medesima ha una durata di dieci anni dalla sua entrata in vigore e non è rinnovabile. La medesima può essere disdetta da una delle parti con il preavviso di un anno. In questo caso cessa anche l'obbligo di finanziamento da parte del Comune regolato dall'art. 6.

11.3

Tuttavia nell'ipotesi in cui a SNL non dovesse essere rinnovata la concessione federale in scadenza al 31 dicembre 2026, la presente convenzione decadrà con effetto immediato, riservata la stipula di un nuovo accordo a chi dovesse rilevare l'attività giusta l'art.10.

Art. 12 – Rinvio ad altre disposizioni.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla LOC.

Art. 13 – Contestazioni.

Eventuali controversie relative derivanti dall'interpretazione, esecuzione o cessazione del presente accordo seguono le consuete vie ricorsuali di diritto pubblico.

Restano riservati i diritti dei terzi.

Adottata del Consiglio comunale il 26 settembre 2022

Ratificata dalla Sezione Enti Locali il.....

PER IL MUNICIPIO DI VAL MARA

Il Sindaco:
Jean-Claude Binaghi

Il Segretario:
Abramo Civatti

PER LA SOCIETA' NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUGANO SA

Carlo Maria Acquistapace
Membro di Direzione

Francesco Musto
Membro di Direzione

Val Mara,.....